



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 17/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 06/04/2010 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 10/03/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor* e chiedendo:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.383,38 di cui € 1.323,11 a titolo di commissione bancaria (già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, pari a € 431,37), € 850,95 a titolo di costi di intermediazione, € 54,32 a titolo di premio assicurativo, (al netto di quanto pervenuto dalla compagnia assicurativa, pari a € 217,96), ed € 155,00 a titolo di spese di istruttoria;
- oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione al rimborso;
- il rimborso di € 500,00, a titolo di spese di assistenza difensiva.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in



realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenze n. 10489/19 e n. 2391/2020);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la natura *up front* delle "spese di istruttoria", relative a costi amministrativi sostenuti ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la natura *up front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- con riferimento alle commissioni bancarie, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- con riferimento alla polizza rischio vita, che la compagnia assicurativa ha già rimborsato al cliente l'importo di € 217,96, calcolato secondo i criteri contrattuali (si riserva di allegare documentazione a supporto). Precisa di aver consegnato al ricorrente il "Fascicolo Informativo", contenente le CGA, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione; pertanto, ritiene che il cliente sia stato reso edotto delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto (richiama sul punto diversi precedenti ABF);
- con riferimento agli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego, di aver sostenuto direttamente tale costo;
- la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e oneri assicurativi.

In sede di repliche, il ricorrente, con riguardo alle commissioni di intermediazione, osserva come non sia sufficiente individuare il soggetto intervenuto, ma occorra comprendere quali attività abbia svolto, posto che gli agenti e i mediatori pongono in essere le attività più varie, anche eventualmente successive all'erogazione del prestito. Rileva che non è stato prodotto alcun accordo/convenzione che facesse meglio comprendere i rapporti intercorrenti tra l'intermediario e l'agente/mediatore.

Ritiene che l'intermediario abbia "distorto lo scopo" della sentenza Lexitor, volta a una più ampia tutela del consumatore (richiama, altresì, la decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento e la sentenza n. 1340/20 del Tribunale di Napoli).



Insiste, pertanto, per l'accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”.*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *recurring* della commissione bancaria, in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto, e degli oneri assicurativi, in quanto riferibili all'intero arco di svolgimento del rapporto. A quest'ultimo riguardo, si osserva che l'intermediario ha prodotto copia delle C.G.A., che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto, recanti il criterio di rimborso. Senonché, il fascicolo informativo versato in atti reca una data di aggiornamento (30/10/2013) successiva a quella di sottoscrizione della proposta di assicurazione (06/04/2010) e un codice identificativo differente; il che non consente l'applicazione del criterio contrattuale e impone il ricorso al criterio residuale del *pro rata temporis*.

Hanno, per contro, natura *up front* le spese di istruttoria e i costi di intermediazione, in quanto remunerativi esclusivamente di attività precontrattuali (cfr. Coll. Bari, dec. n. 3601/20). Con riferimento ai costi di intermediazione si osserva, inoltre, che l'intermediario ha allegato il conferimento di incarico al mediatore creditizio, sottoscritto dal ricorrente, con indicazione della provvigione, coincidente con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	58
rate residue	62

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	28,60%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
					rimborsi	
○	c. banc. (al netto s. istr.) (recurring)	€ 3.395,76	€ 1.754,48	€ 971,08	€ 431,37	€ 1.323,11
○	spese di istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 155,00	€ 85,79		€ 85,79
○	costi di intermediazione (up front)	€ 1.647,00	€ 850,95	€ 470,99		€ 470,99
○	premio assicurativo (recurring)	€ 527,00	€ 272,28	€ 150,71	€ 217,96	€ 54,32
○						
○						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.934,21
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.934,21, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS